



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 gennaio 2024
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0001(NLE)**

**5111/24
ADD 1**

**CORDROGUE 1
SAN 8
RELEX 10**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 gennaio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 2 final
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantasettesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 2 final.

All.: COM(2024) 2 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.1.2024
COM(2024) 2 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantasettesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

ALLEGATO

Posizione che gli Stati membri che sono membri della commissione Stupefacenti dovranno adottare, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione, nel corso della sessantasettesima sessione della commissione Stupefacenti prevista dal 14 al 22 marzo 2024, per quanto riguarda le modifiche dell'ambito di controllo di sostanze:

- (1) la sostanza bromazolam deve essere inclusa nella tabella IV della convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (2) la sostanza butonitazene deve essere inclusa nella tabella I della convenzione sugli stupefacenti;
- (3) la sostanza 3-clorometcatinone (3-CMC) deve essere inclusa nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (4) la sostanza dipentilone deve essere inclusa nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (5) la sostanza 2-fluorodescloroketamina (2-FDCK) deve essere inclusa nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.